



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 8.10.2024
COM(2024) 671 final

2024/0248 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2024) 671 final} - {SWD(2024) 672 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce che i cittadini dell'Unione possono esercitare il loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente utilizzando carte d'identità e passaporti. Tali documenti di viaggio sono documenti fisici ad alta sicurezza basati sulle specifiche dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e dotati di un supporto di memorizzazione senza contatto (chip) contenente i dati anagrafici, l'immagine del volto e due impronte digitali del titolare.

Grazie al lavoro svolto a partire dal 2016 per digitalizzare i documenti di viaggio al fine di agevolare i viaggi aerei, l'ICAO ha stabilito una norma relativa a credenziali di viaggio digitali che usano i dati personali (escluse le impronte digitali) memorizzati nel chip di un documento di viaggio. Le credenziali di viaggio digitali possono essere conservate in modo sicuro, ad esempio su un telefono cellulare, per uso singolo o multiplo. Prima del viaggio il titolare può condividere le sue credenziali di viaggio digitali con i portatori di interessi pertinenti, come le autorità di frontiera e i vettori, utilizzando un'interfaccia quale un'applicazione di telefonia mobile. La prima versione della norma tecnica dell'ICAO per le credenziali di viaggio digitali² è già stata ultimata e testata nell'ambito di progetti pilota³.

Questo progresso tecnologico nel settore dei documenti di viaggio potrebbe essere sfruttato per facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione, utilizzando i dati contenuti nel chip senza contatto dei documenti fisici per creare credenziali di viaggio digitali⁴. Nel contesto della presente proposta, per "credenziali di viaggio digitali" si intende una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni memorizzate nel chip della carta d'identità, che può essere convalidata in modo sicuro e affidabile utilizzando l'infrastruttura a chiave pubblica dell'autorità dello Stato membro che rilascia la carta d'identità. Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero contenere gli stessi dati personali, compresa l'immagine del volto del titolare, della carta d'identità in base alla quale sono state create, ad eccezione delle impronte digitali del titolare.

Le credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità possono facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione da parte dei cittadini dell'Unione. Poiché i cittadini dell'Unione possono usare la carta d'identità per attraversare le frontiere esterne dello spazio Schengen, le

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj>).

² Cfr. ICAO, [Guiding Core Principles for the Development of Digital Travel Credential \(DTC\)](#) e [Digital Travel Credentials \(DTC\), Virtual Component Data Structure and PKI Mechanisms](#), relazione tecnica versione 1.2, ottobre 2020.

³ Cfr., ad esempio, Raja Rajavartiolaitsos, *Finland and Croatia are testing digital travel credentials in external border traffic in a DTC Pilot project*, 3.2.2023, disponibile sul seguente sito: https://raja.fi/_suomi-ja-kroatia-kokeilevat-digitaalisen-matkustusasiakirjan-kayttoa-ulkorajaliikenteessa-dtc-pilottiprojektissa?languageId=en_US; Governo dei Paesi Bassi, *Dutch participation in European DTC pilot*, 27.10.2023, disponibile sul seguente sito: <https://www.government.nl/documents/publications/2023/02/23/dtc>.

⁴ Per ulteriori informazioni circa l'attraversamento delle frontiere esterne dello spazio senza controlli alle frontiere interne, si veda COM(2024) 670 final.

credenziali di viaggio digitali permetterebbero loro di attraversare i controlli di frontiera in modo più rapido e agevole.

A questo scopo la presente iniziativa va di pari passo con una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali⁵. Tale proposta, fra l'altro, introduce credenziali di viaggio digitali basate sul passaporto e stabilisce le specifiche per l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE", un'applicazione per telefoni cellulari che serve per il rilascio e la trasmissione di credenziali di viaggio digitali ai fini dei controlli precedenti al viaggio. L'adozione contemporanea delle due proposte garantisce la coerenza degli sviluppi relativi alle carte d'identità e ai passaporti, tenendo conto del fatto che entrambi i tipi di documenti di viaggio possono essere utilizzati per esercitare il diritto di libera circolazione. Di conseguenza i cittadini dell'Unione in possesso di una carta d'identità potrebbero usare l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" per creare e trasmettere credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità così come quando usano il passaporto.

Una volta disponibili, le credenziali di viaggio digitali potrebbero servire anche ad agevolare altri aspetti della libera circolazione, come la registrazione presso le autorità nazionali al momento di stabilirsi in un altro Stato membro, riducendo così anche gli oneri amministrativi. In una fase successiva potrebbe diventare possibile anche esercitare il diritto di libera circolazione unicamente sulla base di credenziali di viaggio digitali, senza dovere esibire una carta d'identità fisica o un passaporto fisico. Infine, l'uso di credenziali di viaggio digitali autentiche potrebbe facilitare l'accesso ai regimi di identificazione elettronica e ai servizi che richiedono un'identificazione affidabile, il che potrebbe semplificare la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione, compresi quelli che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza.

L'industria e i governi nazionali hanno già iniziato a esplorare le modalità di utilizzo delle informazioni digitali sui viaggi allo scopo di rendere i viaggi un processo più agevole e incentrato sul cliente. La Commissione ritiene opportuno stabilire una norma uniforme per le credenziali di viaggio digitali a livello dell'Unione, come annunciato nel suo programma di lavoro per il 2023⁶, allo scopo di i) evitare la frammentazione; ii) garantire il rispetto dei valori dell'Unione; iii) garantire che tutti i cittadini dell'Unione possano beneficiare di credenziali di viaggio digitali. In questo modo, inoltre, l'Unione potrebbe indirizzare i progressi sulle norme globali e promuovere sia i propri interessi economici, sia la propria autonomia tecnologica strategica.

Alla luce di quanto precede, la presente iniziativa mira a istituire credenziali di viaggio digitali basate sulle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri, che possano essere usate dai cittadini dell'Unione nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione.

Per conseguire l'interoperabilità a livello mondiale, le specifiche tecniche dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità dovrebbero basarsi sulla norma dell'ICAO relativa alle credenziali di viaggio digitali. Per garantire che tutti i cittadini dell'Unione titolari di carta d'identità possano ottenere credenziali di viaggio digitali, tutti gli Stati membri che rilasciano carte d'identità dovrebbero mettere a disposizione dei loro cittadini credenziali di viaggio digitali. D'altra parte, i cittadini dell'Unione che desiderano

⁵ COM(2024) 670 final.

⁶ COM(2022) 548 final.

esercitare la loro libertà di circolazione utilizzando solo la carta d'identità fisica o il passaporto fisico non dovrebbero essere obbligati a possedere credenziali di viaggio digitali.

Per promuovere l'adozione delle credenziali di viaggio digitali è opportuno offrire ai cittadini dell'Unione la possibilità di ricevere credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità al momento del rinnovo della carta d'identità fisica, nonché la possibilità di ottenere credenziali di viaggio digitali utilizzando una carta d'identità valida già esistente, anche creandole mediante applicazioni di telefonia mobile. Infine, i cittadini dell'Unione dovrebbero poter conservare le credenziali di viaggio digitali nel loro portafoglio europeo di identità digitale⁷.

- Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Ai fini della presente iniziativa è necessario che le carte d'identità rilasciate dagli Stati membri siano conformi a una norma che le rende fruibili come base per la creazione di credenziali di viaggio digitali. Per questo motivo l'iniziativa si basa sulle norme pertinenti a livello dell'Unione in materia di carte d'identità, attualmente contenute nel regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, ed è allineata a tali norme. Dopo che il regolamento (UE) 2019/1157 è stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia nella causa *Landeshauptstadt Wiesbaden*⁹, il 23 luglio 2024 la Commissione ha adottato una proposta¹⁰ che avvia la procedura per l'adozione di un nuovo regolamento sulle norme relative alle carte d'identità.

La presente iniziativa non modifica le condizioni sostanziali previste dalla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; allo stesso tempo, mettendo a disposizione dei cittadini dell'Unione credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità, mira a facilitare l'esercizio di tale diritto da parte dei cittadini dell'Unione in piena coerenza con la direttiva 2004/38/CE.

- Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa, e più in generale l'introduzione delle credenziali di viaggio digitali nell'Unione, è strettamente collegata agli sviluppi in corso sulla creazione di un'identità digitale europea e del portafoglio europeo di identità digitale. Dovrebbe essere possibile conservare le credenziali di viaggio digitali insieme alle patenti di guida digitali, alle prescrizioni mediche digitali e ad altri documenti digitali nel portafoglio europeo di identità digitale.

L'iniziativa è inoltre collegata alla strategia della Commissione per un'Europa digitale del 2020, intesa a sostenere l'adozione di tecnologie che incidano concretamente sulla vita quotidiana delle persone. L'iniziativa sostiene la "Bussola per il digitale" per il programma strategico per il decennio digitale dell'Unione, che comprende anche la promozione della digitalizzazione dei servizi pubblici. L'obiettivo specifico della "Bussola per il digitale" è permettere che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a un'identità digitale entro la fine

⁷ Di cui al regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1157/oj>).

⁹ Sentenza del 21 marzo 2024, C-61/22, *Landeshauptstadt Wiesbaden*, ECLI:EU:C:2024:251.
¹⁰ COM(2024) 316 final.

del 2030¹¹. Nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale¹² la Commissione e i colegislatori si sono impegnati a garantire che a tutte le persone che vivono nell'UE sia offerta la possibilità di utilizzare un'identità digitale accessibile, volontaria, sicura e affidabile. In generale, la proposta contribuisce ad ampliare l'uso delle tecnologie digitali.

L'iniziativa risponde inoltre alla tendenza generale alla digitalizzazione a livello mondiale e alle aspettative dei viaggiatori, che auspicano formalità di viaggio sempre più rapide e fluide.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 77, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) conferisce all'Unione una competenza per l'adozione di disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato intese a facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, garantito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), TFUE¹³.

La presente proposta intende facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione in un ambiente sicuro, dotandoli di credenziali di viaggio digitali autentiche basate sulle carte d'identità rilasciate loro dagli Stati membri. È pertanto indissolubilmente legata alle norme sulle carte d'identità fisiche. Di conseguenza, la presente proposta ha la stessa base giuridica della proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione¹⁴.

L'articolo 77, paragrafo 3, TFUE prevede una procedura legislativa speciale. Quando adotta misure a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio deve deliberare all'unanimità previa consultazione del Parlamento.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'attuale quadro giuridico dell'Unione non consente l'uso di soluzioni digitali nel contesto dell'esercizio del diritto di libera circolazione. Date la natura del problema e la necessità di garantire l'interoperabilità, gli Stati membri non possono di fatto introdurre singolarmente un modello uniforme a livello dell'Unione per le credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e di conseguenza non possono facilitare l'esercizio della libera circolazione sulla base di tali credenziali. Qualsiasi soluzione nazionale rischierebbe di non essere accettata in altri Stati membri e solleverebbe interrogativi in merito alla sua conformità al diritto dell'Unione se utilizzata nel contesto della libera circolazione.

La presente proposta intende facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione offrendo ai cittadini dell'Unione la possibilità di ottenere e utilizzare credenziali di viaggio digitali sulla base della carta d'identità nazionale. A motivo della loro portata e degli effetti previsti, gli obiettivi possono essere conseguiti in modo efficiente ed efficace solo a livello di Unione.

¹¹ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europees-digital-decade-digital-targets-2030_it

¹² GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1.

¹³ Sentenza del 21 marzo 2024, *Landeshauptstadt Wiesbaden*, C-61/22, ECLI:EU:C:2024:251, punto 54.

¹⁴ COM(2024) 316 final.

La presente proposta non impone peraltro agli Stati membri di introdurre carte d'identità che non siano previste dal diritto nazionale.

- **Proporzionalità**

La proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire il suo obiettivo, in quanto non modifica sostanzialmente le norme e le disposizioni della direttiva 2004/38/CE né quelle della proposta di regolamento del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione¹⁵, presentata dalla Commissione,

Inoltre, ogni cittadino dell'Unione sarebbe libero di scegliere se procurarsi o meno credenziali di viaggio digitali. Chi decide di non farlo potrebbe comunque esercitare il diritto di libera circolazione esclusivamente con il passaporto o la carta d'identità fisici, ma potrebbe non beneficiare di alcune delle agevolazioni di cui godrebbe un cittadino dell'Unione che possiede anche credenziali di viaggio digitali.

Ulteriori spiegazioni sulla proporzionalità delle diverse opzioni strategiche, comprese quelle non prescelte, figurano nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta¹⁶.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Il regolamento è l'unico strumento giuridico che garantisca l'attuazione diretta, immediata e comune del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In preparazione della presente iniziativa e della proposta che l'accompagna¹⁷ è stata svolta un'ampia gamma di consultazioni dei portatori di interessi, tra cui le autorità degli Stati membri, le agenzie dell'Unione, l'industria, il pubblico e le organizzazioni internazionali che operano nel settore dei viaggi internazionali. Nell'ambito della valutazione d'impatto è stata organizzata una consultazione pubblica¹⁸. È stata inoltre condotta un'indagine speciale Eurobarometro per conoscere meglio il parere dei cittadini dell'Unione circa l'uso delle credenziali di viaggio digitali per i viaggi transfrontalieri¹⁹. La maggior parte dei portatori di interessi consultati ha espresso un ampio sostegno all'iniziativa, sottolineando i vantaggi e le comodità di cui godrebbero sia le autorità nazionali che i viaggiatori se fosse consentito l'uso di credenziali di viaggio digitali.

Nel preparare la presente iniziativa la Commissione ha tenuto conto dei risultati di queste attività di consultazione. Ad esempio, l'iniziativa prevede che l'uso delle credenziali di viaggio digitali sia volontario (non obbligatorio) per i viaggiatori e propone una norma tecnica uniforme per tutte le credenziali di viaggio digitali dell'Unione.

¹⁵ COM(2024) 316 final.

¹⁶ SWD(2024) 671 final.

¹⁷ COM(2024) 670 final.

¹⁸ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13514-Travel-digitalising-travel-documents-to-make-travelling-easier/public-consultation_it

¹⁹ Relazione sullo speciale Eurobarometro 536 sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio e la facilitazione dei viaggi.

- **Assunzione e uso di perizie**

Per contribuire alla preparazione della valutazione d'impatto, la Commissione ha commissionato uno studio esterno riguardante un'iniziativa dell'Unione sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio e sull'agevolazione dei viaggi, che sviluppassero diverse opzioni e ne valutasse l'impatto potenziale. Lo studio si è basato sulla raccolta dei pareri e delle esperienze dei portatori di interessi tramite interviste strategiche, consultazioni mirate, interviste approfondite e una consultazione pubblica.

Tre Stati membri (Finlandia, Croazia e Paesi Bassi) stanno inoltre realizzando progetti pilota finanziati dall'Unione per sperimentare il ricorso alle credenziali di viaggio digitali nei viaggi transfrontalieri. Le esperienze e i risultati ottenuti finora da questi progetti pilota sono stati presi in considerazione nella valutazione d'impatto e nella presente proposta.

- **Valutazione d'impatto**

Nel preparare la presente iniziativa e la proposta che l'accompagna²⁰, la Commissione ha svolto anche una valutazione d'impatto²¹. La valutazione ha esaminato tre opzioni strategiche, ciascuna delle quali, richiedendo la modifica o l'integrazione della legislazione vigente dell'Unione in materia di documenti di viaggio e verifiche di frontiera, comportava misure legislative. Era quindi escluso fin dall'inizio un approccio non vincolante.

Le opzioni strategiche contenevano alcuni elementi costitutivi comuni: i) un periodo di transizione; ii) l'uso dell'attuale norma tecnica internazionale dell'ICAO; iii) l'uso volontario delle credenziali di viaggio digitali da parte dei viaggiatori (come confermato dalla consultazione pubblica); iv) una soluzione tecnica centrale dell'Unione per la creazione e la trasmissione delle credenziali di viaggio digitali.

La principale differenza fra le tre opzioni strategiche è il livello di flessibilità di cui godrebbero gli Stati membri per quanto riguarda: i) la possibilità per i cittadini di ottenere credenziali di viaggio digitali (dal momento che alcuni Stati membri hanno esplicitamente vietato l'accesso ai dati memorizzati nel chip dei documenti di viaggio); ii) l'uso delle credenziali di viaggio digitali nel contesto dei viaggi transfrontalieri.

La sintesi esposta qui di seguito riguarda solo gli aspetti pertinenti alla presente proposta.

L'opzione strategica 1 autorizzava gli Stati membri a mettere a disposizione dei viaggiatori credenziali di viaggio digitali.

L'opzione strategica 2 obbligava gli Stati membri a mettere a disposizione dei viaggiatori credenziali di viaggio digitali.

L'opzione strategica 3 obbligava gli Stati membri a mettere a disposizione dei viaggiatori credenziali di viaggio digitali e stabiliva un approccio armonizzato per il loro uso in tutti gli Stati membri.

Sulla base dei risultati della valutazione d'impatto, è stata prescelta l'opzione 3 abbinata a un periodo di transizione adeguato. Secondo questa opzione, tutti gli Stati membri metterebbero a disposizione credenziali di viaggio digitali basate sui documenti di viaggio che rilasciano già attualmente. I cittadini dell'Unione potrebbero utilizzare le loro credenziali di viaggio digitali: i) negli Stati membri che scelgono di introdurre le credenziali di viaggio digitali nel corso di un periodo di transizione, e ii) in tutti gli Stati membri interessati dopo il periodo di transizione e una volta pronta la soluzione tecnica comune a livello dell'Unione.

²⁰ COM(2024) 670 final.

²¹ SWD(2024) 671 final.

Nel complesso, l'opzione prescelta ha l'incidenza più positiva in termini di conseguimento degli obiettivi seguenti: i) agevolare e semplificare l'esercizio della libera circolazione; ii) mantenere norme di sicurezza rigorose. Tale incidenza deriva soprattutto dal duplice obbligo per gli Stati membri di consentire alle persone sia di ottenere credenziali di viaggio digitali, sia di utilizzarle effettivamente a fini di viaggio. L'adempimento di questo duplice obbligo dovrebbe permettere un uso maggiore delle credenziali di viaggio digitali rispetto a tutte le altre opzioni strategiche. L'opzione prescelta offrirebbe a ogni cittadino dell'Unione titolare di una carta d'identità conforme alle norme la possibilità di ottenere credenziali di viaggio digitali nel modo più efficace possibile.

Standardizzare le credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità apporterebbe ulteriori vantaggi, tra cui una maggiore efficienza per i vettori (compagnie aeree, servizi di trasporto marittimo di passeggeri, compagnie ferroviarie ecc.), che potrebbero decidere su base volontaria di includere tali credenziali nei loro flussi di lavoro. Includendo le credenziali di viaggio digitali nel portafoglio europeo di identità digitale, la presente proposta consentirebbe ai cittadini dell'Unione di utilizzarle anche per altri scopi.

L'onere collegato alla creazione delle credenziali di viaggio digitali imposto agli Stati membri dall'opzione prescelta sarebbe limitato poiché compensato dall'impatto positivo previsto. I benefici finali dipenderanno dalla diffusione delle credenziali di viaggio digitali. La valutazione d'impatto contiene ulteriori informazioni sui costi, sui benefici e sulle valutazioni basate sullo scenario dell'opzione prescelta.

La presente iniziativa non dovrebbe avere alcun impatto ambientale significativo, in particolare perché non andrebbe ad incidere sul volume dei viaggi.

Il 15 dicembre 2023 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo sulla valutazione d'impatto²², raccomandando che quest'ultima distinguesse meglio i benefici in termini di competitività e valutasse meglio i costi e i benefici delle diverse opzioni.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Nella preparazione della presente proposta non sono stati individuati effetti specifici sulle piccole e medie imprese.

Istituendo credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità, la presente proposta è pienamente compatibile con il principio del "digitale per default".

- **Diritti fondamentali**

La proposta ha un impatto positivo sul diritto fondamentale della libertà di circolazione e soggiorno riconosciuto ai cittadini dell'Unione dall'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), poiché introduce credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto.

La proposta comporterà il trattamento di dati personali (compresi i dati biometrici, vale a dire l'immagine del volto del titolare delle credenziali di viaggio digitali). L'obbligo di inserire un'immagine del volto nelle credenziali di viaggio digitali rilasciate sulla base della carta d'identità costituisce una limitazione tanto del diritto al rispetto della vita privata quanto del diritto alla protezione dei dati personali.²³. Possono essere apportate limitazioni a tali diritti purché siano previste dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di tali diritti. Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni del genere solo

²² SEC(2024) 670.

²³ Sentenza del 21 marzo 2024, *Landeshauptstadt Wiesbaden*, C-61/22, ECLI:EU:C:2024:251, punti 73 e 74.

laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti altrui²⁴.

In tale contesto, la proposta prevede che si applichi la legislazione dell'Unione in materia²⁵, in particolare le disposizioni sulla protezione dei dati personali in relazione alle carte d'identità fisiche²⁶. Le limitazioni, nonché le condizioni di applicazione e la portata di tali limitazioni, saranno pertanto stabilite dalla legislazione dell'Unione, principalmente nella presente proposta e nella proposta di regolamento sulle carte d'identità²⁷. L'obbligo di inserire l'immagine del volto del titolare non pregiudica il contenuto essenziale dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta, in quanto le informazioni fornite dall'immagine del volto non consentono, di per sé, di avere una visione d'insieme della vita privata e familiare delle persone interessate²⁸.

L'inserimento dell'immagine del volto nelle credenziali di viaggio digitali permette di identificare il titolare in modo affidabile confrontando l'immagine del volto con quella contenuta nelle credenziali al momento in cui queste vengono presentate e, quindi, di evitare la frode documentale, perseguito così una finalità di interesse generale riconosciuta dall'Unione, come confermato anche dalla Corte di giustizia²⁹.

L'inserimento dell'immagine del volto nelle credenziali di viaggio digitali è atta a conseguire l'obiettivo di interesse generale della lotta contro la frode documentale, in quanto è un mezzo per verificare in modo affidabile l'identità del titolare delle credenziali e quindi per ridurre il rischio di frode.

Ciò non è messo in discussione dal fatto che le credenziali di viaggio digitali, a differenza delle carte d'identità fisiche, non includono le impronte digitali del titolare, in quanto le credenziali sono usate in combinazione con un documento fisico anziché sostituirlo. In caso di dubbi sull'autenticità delle credenziali di viaggio digitali o sull'identità del titolare, le autorità competenti mantengono la possibilità di utilizzare le impronte digitali memorizzate nel chip della carta d'identità. Attualmente non esistono norme sull'inserimento delle impronte digitali nelle credenziali di viaggio digitali e in ogni caso le impronte digitali, a causa della protezione crittografica, non possono essere estratte dal chip della carta d'identità.

L'inserimento dell'immagine del volto è necessaria anche per conseguire l'interesse generale perseguito: se non fosse inserita, le credenziali di viaggio digitali conterrebbero solo i dati anagrafici del titolare (nome, data di nascita, ecc.), che non sono un mezzo di identificazione affidabile ed efficace.

²⁴ Sentenza del 21 marzo 2024, *Landeshauptstadt Wiesbaden*, C-61/22, ECLI:EU:C:2024:251, punto 76.

²⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>) e direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj>).

²⁶ COM(2024) 316 final.

²⁷ COM(2024) 316 final.

²⁸ Cfr. anche la sentenza del 21 marzo 2024, *Landeshauptstadt Wiesbaden*, C-61/22, ECLI:EU:C:2024:251, punti 80 e 81.

²⁹ Sentenza del 21 marzo 2024, *Landeshauptstadt Wiesbaden*, C-61/22, ECLI:EU:C:2024:251, punto 87 e giurisprudenza ivi citata.

Inoltre, le credenziali di viaggio digitali basate sulla presente proposta non conterranno dati personali che non siano già memorizzati nel chip della carta d'identità in base alla quale vengono rilasciate; conterranno anzi un numero minore di dati personali, in quanto non comprenderanno le impronte digitali del titolare.

Come ha constatato la Corte di giustizia nella causa *Landeshauptstadt Wiesbaden* riguardo alle carte d'identità fisiche³⁰, le limitazioni risultanti dall'inserimento di tali dati biometrici non sono, tenuto conto della natura dei dati di cui trattasi, della natura e delle modalità dei trattamenti nonché dei meccanismi di salvaguardia previsti, di gravità sproporzionata rispetto all'importanza delle finalità perseguiti. Pertanto, una misura del genere deve essere considerata fondata su una ponderazione equilibrata tra, da un lato, tali finalità e, dall'altro, i diritti fondamentali coinvolti. Di conseguenza, le limitazioni all'esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta non violano il principio di proporzionalità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Entro cinque anni dalla creazione delle prime credenziali di viaggio digitali mediante l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE", la Commissione valuterà l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto UE della proposta. Ciò garantirà che siano disponibili dati sufficienti su tutti gli aspetti del regolamento. Tale valutazione potrebbe essere effettuata insieme a quella prevista dalla proposta che accompagna la presente³¹.

- Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'**articolo 1** illustra l'oggetto del regolamento.

L'**articolo 2** contiene le norme sostanziali sulla creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità rilasciata dagli Stati membri ai propri cittadini come disposto dall'**articolo 4**, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE secondo un modello conforme alla proposta di regolamento sulle carte d'identità fisiche³².

Al momento di rilasciare una nuova carta d'identità gli Stati membri dovrebbero fornire ai richiedenti, su loro richiesta, le credenziali di viaggio digitali corrispondenti. I titolari di carte d'identità compatibili dovrebbero poter richiedere credenziali di viaggio digitali corrispondenti agli Stati membri che hanno rilasciato la carta d'identità anche in una fase successiva.

Inoltre i titolari di una carta d'identità dovrebbero poter creare credenziali di viaggio digitali basate su tale carta. I titolari dovrebbero avere la possibilità di ottenere credenziali di viaggio digitali da remoto, con i mezzi di cui dispongono, ad esempio un telefono cellulare in grado di leggere il chip senza contatto della carta d'identità insieme a un'applicazione per telefono cellulare.

³⁰ Sentenza del 21 marzo 2024, *Landeshauptstadt Wiesbaden*, C-61/22, ECLI:EU:C:2024:251, punti da 106 a 125.

³¹ COM(2024) 670 final.

³² COM(2024) 316 final.

Prima che siano create le credenziali di viaggio digitali, gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema per confermare l'autenticità e l'integrità del chip della carta d'identità e per confrontare l'immagine del volto della persona che intende creare le credenziali con l'immagine del volto memorizzata nel chip. Scopo di tale sistema è garantire che le credenziali di viaggio digitali siano create dalla persona alla quale è stata rilasciata la carta d'identità.

Per creare credenziali di viaggio digitali autonomamente, i titolari di una carta d'identità dovrebbero poter usare l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" di cui alla proposta di regolamento che accompagna la presente proposta³³. Tale applicazione favorirà la creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità, dato che queste ultime seguiranno le stesse norme tecniche delle credenziali di viaggio digitali basate sul passaporto.

Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero contenere gli stessi dati personali, compresa l'immagine del volto del titolare, della carta d'identità in base alla quale sono state create, ad eccezione delle impronte digitali del titolare.

I titolari di credenziali di viaggio digitali dovrebbero avere la possibilità di conservarle nel portafoglio europeo di identità digitale.

Lo stesso articolo conferisce alla Commissione il potere di fissare, mediante un atto di esecuzione, il termine ultimo a partire dal quale gli Stati membri devono permettere di creare credenziali di viaggio digitali mediante l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE". Questo conferimento di poteri intende assicurare che l'obbligo giuridico di permettere la creazione di credenziali di viaggio digitali mediante l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" entri in vigore soltanto una volta che l'applicazione sia divenuta operativa.

L'**articolo 3** impone agli Stati membri di designare punti di contatto per l'attuazione del regolamento, che potrebbero essere gli stessi punti di contatto designati per l'attuazione della proposta di regolamento sulle carte d'identità fisiche³⁴.

L'**articolo 4** stabilisce che al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento si applica, oltre al quadro giuridico generale dell'Unione in materia di protezione dei dati, anche il quadro specifico in materia di protezione dei dati previsto dalla proposta di regolamento sulle carte d'identità³⁵. Non è necessario un quadro distinto in materia di protezione dei dati, dato che le credenziali di viaggio digitali istituite dal presente regolamento contengono gli stessi dati personali delle carte d'identità fisiche, ad eccezione delle impronte digitali del titolare, e dovranno essere utilizzate per gli stessi scopi.

L'**articolo 5** conferisce alla Commissione il potere di adottare le specifiche tecniche, le procedure e i requisiti necessari per le credenziali di viaggio digitali rilasciate sulla base della carta d'identità, anche per quanto riguarda: i) lo schema e il formato dei dati; ii) il processo di rilascio e di informazione; iii) la validità; iv) il modello di fiducia; v) l'autenticazione e la convalida; e vi) la revoca.

Le specifiche tecniche dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sulle norme e pratiche internazionali pertinenti concordate a livello dell'ICAO per garantire sia un approccio coerente a livello internazionale, sia l'interoperabilità globale delle credenziali di viaggio digitali.

³³ COM(2024) 670 final.

³⁴ COM(2024) 316 final.

³⁵ COM(2024) 316 final.

Le specifiche tecniche garantiranno inoltre che le credenziali di viaggio digitali possano essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale.

L'articolo 6 contiene disposizioni sul comitato incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del regolamento.

Il "comitato del modello uniforme per i visti"³⁶ istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio³⁷ è designato come comitato competente, in quanto incaricato di assistere la Commissione anche nella proposta di regolamento sulle carte d'identità fisiche³⁸.

L'articolo 7 stabilisce che la Commissione deve valutare il regolamento e riferire in proposito entro cinque anni dalla data a decorrere dalla quale gli Stati membri dovranno permettere di creare credenziali di viaggio digitali usando l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" in conformità dell'atto di esecuzione da adottare ai sensi dell'articolo 2. La valutazione sarà effettuata in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio³⁹ e in conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁰. Per poter pubblicare la relazione di valutazione, la Commissione richiederà i contributi degli Stati membri e delle agenzie competenti dell'Unione.

L'articolo 8 contiene disposizioni sull'entrata in vigore e sull'applicazione del regolamento. Stabilisce che gli Stati membri devono cominciare a rilasciare credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità al di fuori dell'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" 12 mesi dopo l'adozione delle necessarie specifiche tecniche di cui all'articolo 5. Creare credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità mediante l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" diventerà possibile in una fase successiva, e soltanto dopo che la Commissione adotterà l'atto di esecuzione di cui all'articolo 2.

³⁶ <https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/committees/C20800/consult?lang=it>

³⁷ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1683/oj>).

³⁸ COM(2024) 316 final.

³⁹ https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en?prefLang=it

⁴⁰ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sul rilascio delle credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità e sulle norme tecniche per tali credenziali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², le carte d'identità fisiche e i passaporti fisici sono i documenti che consentono ai cittadini dell'Unione di esercitare il loro diritto di circolare e di soggiornare liberamente.
- (2) Affinché le carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini e i titoli di soggiorno rilasciati dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari siano più affidabili e più accettati, e in tal modo sia facilitato l'esercizio del diritto di libera circolazione, il regolamento (UE) XXXX/XXXX del Consiglio³ [COM (2024) 316 final] rafforza le norme di sicurezza applicabili a tali carte d'identità e titoli di soggiorno. Per le carte d'identità, detto regolamento stabilisce le norme di sicurezza, il modello e le prescrizioni cui tali documenti fisici devono conformarsi.
- (3) Per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente, è opportuno stabilire norme a livello dell'Unione per la creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità, vale a dire una rappresentazione digitale dell'identità della persona ricavata dalle informazioni conservate nel supporto di memorizzazione della carta d'identità e convalidabile mediante l'infrastruttura a chiave pubblica dell'autorità che rilascia la carta d'identità. Ciò serve anche a evitare l'emergere di norme incompatibili all'interno dell'Unione e garantisce che tutti i

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oi>).

³ Regolamento (UE) XXXX/XXXX del [...] sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L [...], [...], pag. [...], ELI: [...]).

cittadini dell'Unione titolari di una carta d'identità possano ottenere, se lo desiderano, credenziali di viaggio digitali.

- (4) Quando l'esercizio del diritto di libera circolazione comporta viaggi verso un altro Stato membro, l'uso di credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità potrebbe accelerare le eventuali verifiche applicabili. Di conseguenza, i cittadini dell'Unione dovrebbero avere il diritto di ricevere e utilizzare credenziali di viaggio digitali basate sulle loro carte d'identità. Allo stesso tempo, essi non dovrebbero essere obbligati a possedere credenziali di viaggio digitali o a continuare a utilizzarle una volta ottenute.
- (5) Per aiutare i cittadini dell'Unione a ottenere facilmente credenziali di viaggio digitali, gli Stati membri dovrebbero rilasciare contestualmente alla carta d'identità, su richiesta del richiedente, anche le credenziali di viaggio digitali corrispondenti, sulla base di specifiche armonizzate a livello di Unione.
- (6) Inoltre, dato che un cittadino dell'Unione potrebbe non aver scelto di ricevere credenziali di viaggio digitali al momento del rilascio della carta d'identità, gli Stati membri dovrebbero offrire ai titolari di carte d'identità da essi rilasciate secondo un modello conforme ai requisiti del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM (2024) 316 final] la possibilità di creare credenziali di viaggio digitali corrispondenti in un secondo tempo, anche da remoto, mediante dispositivi quali telefoni cellulari in grado di leggere il supporto di memorizzazione della carta d'identità con un'applicazione di telefonia mobile.
- (7) Quando le credenziali di viaggio digitali sono create da remoto, gli Stati membri dovrebbero garantire prima della creazione delle credenziali, configurando la necessaria soluzione software, che siano verificate l'autenticità e l'integrità del supporto di memorizzazione della carta d'identità fisica e che l'immagine del volto della persona che intende creare le credenziali di viaggio digitali corrisponda all'immagine del volto conservata sul supporto di memorizzazione. In tal modo sarà garantito che le credenziali di viaggio digitali siano create solo dalla persona alla quale è stata rilasciata la carta d'identità.
- (8) Dato che l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" di cui al regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ [COM (2024) 670 final] permetterà di creare credenziali di viaggio digitali basate su carte d'identità che soddisfino le condizioni del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM (2024) 316 final], i cittadini dell'Unione titolari di tali carte d'identità dovrebbero poter utilizzare detta applicazione quando creano da remoto le credenziali di viaggio digitali corrispondenti.
- (9) Le credenziali di viaggio digitali dovrebbero poter essere conservate nel portafoglio europeo di identità digitale emesso conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

⁴ Regolamento (UE) XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che istituisce un'applicazione per la trasmissione elettronica dei dati di viaggio ("applicazione di viaggio digitale dell'UE") e che modifica i regolamenti (UE) 2016/399 e (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio per quanto riguarda l'uso delle credenziali di viaggio digitali (GUL [...], [...], pag. [...], ELI: [...]).

⁵ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che

- (10) Poiché derivano da una carta d'identità, le credenziali di viaggio digitali dovrebbero contenere gli stessi dati personali, compresa un'immagine del volto. L'inserimento di dati biometrici, vale a dire l'immagine del volto, nelle credenziali di viaggio digitali dovrebbe consentire di identificare in modo affidabile il titolare confrontando l'immagine del suo volto con quella contenuta nelle credenziali di viaggio digitali al momento della presentazione di queste ultime, e quindi di combattere la frode documentale. Come confermato dalla Corte di giustizia, la lotta contro la frode documentale, in cui rientra, in particolare, anche la lotta contro la fabbricazione di documenti falsi e contro l'uso di documenti autentici da parte di persone diverse dai titolari, costituisce una finalità di interesse generale riconosciuta dall'Unione.
- (11) Le credenziali di viaggio digitali non dovrebbero tuttavia includere le impronte digitali del titolare, che sono presenti nel supporto di memorizzazione delle carte d'identità allo scopo di combattere la frode documentale. Attualmente non esistono norme sull'inserimento delle impronte digitali nelle credenziali di viaggio digitali e in ogni caso la protezione crittografica delle impronte digitali impedisce di estrarre dal supporto di memorizzazione della carta d'identità. La mancanza delle impronte digitali nelle credenziali di viaggio digitali non pregiudica la protezione contro l'uso fraudolento delle carte d'identità, in quanto le credenziali di viaggio digitali sono utilizzate in combinazione con le carte d'identità fisiche anziché sostituirlle. In caso di dubbi sull'autenticità delle credenziali di viaggio digitali o sull'identità del titolare, le autorità competenti mantengono la possibilità di ricorrere alle impronte digitali conservate nel supporto di memorizzazione della carta d'identità.
- (12) Fatta salva la competenza degli Stati membri di fissare i costi di rilascio delle carte d'identità, le credenziali di viaggio digitali dovrebbero essere rilasciate gratuitamente onde promuoverne la diffusione.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero scambiarsi le informazioni necessarie per consentire la verifica dell'autenticità e della validità delle credenziali di viaggio digitali.
- (14) Dato che le credenziali di viaggio digitali rilasciate a norma del presente regolamento consistono nelle informazioni contenute nel supporto di memorizzazione della carta d'identità del titolare, il loro rilascio dovrebbe facilitare l'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno per i titolari di tale documento, anche in occasione del loro ingresso nel territorio di uno Stato membro.
- (15) Per quanto riguarda i dati personali da trattare nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Dato che le credenziali di viaggio digitali istituite dal presente regolamento contengono gli stessi dati personali delle carte d'identità, ad eccezione delle impronte digitali del titolare, e sono utilizzate per le stesse finalità, dovrebbero essere soggette alle norme specifiche sulla protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM (2024) 316 final].
- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi per il rilascio e la creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità, è opportuno attribuire alla Commissione

abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI:
<http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>).

competenze di esecuzione per l'adozione di specifiche tecniche, procedure e requisiti, anche per quanto riguarda il processo di rilascio, la validità, l'autenticazione, la convalida e la revoca. Nell'elaborare le specifiche tecniche per le credenziali di viaggio digitali, la Commissione dovrebbe basarsi, per quanto possibile, sulle norme e sulle pratiche internazionali pertinenti concordate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in modo da garantire sia un approccio coerente a livello internazionale sia l'interoperabilità globale delle credenziali di viaggio digitali. La Commissione dovrebbe inoltre cercare di garantire l'accessibilità per le persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità previsti dal diritto dell'Unione. È inoltre opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per confermare che sia tecnicamente possibile creare credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità utilizzando l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" di cui al regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM (2024) 670 final] e per fissare, su tale base, il termine ultimo a partire dal quale gli Stati membri dovrebbero rendere possibile la creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità mediante tale applicazione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

- (17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione creando credenziali di viaggio digitali basate sulla carta d'identità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento per verificare i suoi effetti concreti e la necessità di ulteriori azioni.
- (19) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (20) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa

⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

⁸ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj).

all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

- (21) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), compresi il diritto di libera circolazione e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero rispettare la Carta.
- (22) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XXXX¹⁰,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1
Oggetto*

Il presente regolamento stabilisce il quadro per il rilascio e la creazione di credenziali di viaggio digitali basate sulle carte d'identità rilasciate dagli Stati membri ai cittadini dell'Unione conformemente ai requisiti del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 316 final], al fine di agevolare l'esercizio del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da parte dei cittadini dell'Unione titolari di tali credenziali di viaggio digitali.

*Articolo 2
Credenziali di viaggio digitali*

- 1. Su richiesta di chi presenta domanda di carta d'identità, le carte d'identità rilasciate dagli Stati membri sono accompagnate da credenziali di viaggio digitali.
- 2. Su richiesta del titolare di una carta d'identità rilasciata conformemente ai requisiti del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 316 final], lo Stato membro che ha rilasciato la carta d'identità rilascia le credenziali di viaggio digitali.
- 3. Gli Stati membri offrono al titolare di una carta d'identità rilasciata conformemente ai requisiti del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 316 final] la possibilità di creare da remoto credenziali di viaggio digitali. A tale scopo, il titolare può utilizzare l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" di cui al regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM (2024) 670 final]. Il titolare è autorizzato ad accedere alle parti del supporto di memorizzazione della carta d'identità necessarie per creare credenziali di viaggio digitali.

Prima che siano create le credenziali di viaggio digitali, gli Stati membri provvedono affinché sia verificata l'integrità e l'autenticità del supporto di memorizzazione della carta d'identità e che l'immagine del volto della persona che intende creare le

⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

credenziali di viaggio digitali sia confrontata con l'immagine del volto conservata sul supporto di memorizzazione.

4. Le credenziali di viaggio digitali rilasciate o create a norma del presente articolo:
 - (a) sono basate sulle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 5;
 - (b) sono in un formato che ne consenta la conservazione nei portafogli europei di identità digitale emessi conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014;
 - (c) sono gratuite;
 - (d) contengono gli stessi dati personali, compresa l'immagine del volto, della carta d'identità in base alla quale sono rilasciate o create.
- Ai fini della lettera d), le credenziali di viaggio digitali rilasciate o create a norma del presente articolo non comprendono le impronte digitali del titolare.
5. Gli Stati membri permettono l'autenticazione e la convalida delle credenziali di viaggio digitali conformemente alle specifiche tecniche adottate a norma dell'articolo 5.
6. Una volta confermata dalla Commissione la possibilità tecnica di creare credenziali di viaggio digitali basate sulle carte d'identità rilasciate conformemente ai requisiti del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 316 final] usando l'"applicazione di viaggio digitale dell'UE" di cui al regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM(2024) 670 final], gli Stati membri consentono la creazione di credenziali di viaggio digitali conformemente al paragrafo 3 al più tardi a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

*Articolo 3
Punto di contatto*

Ogni Stato membro designa un'autorità quale punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Ogni Stato membro comunica il nome di tale autorità alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo Stato membro che cambia l'autorità designata ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

*Articolo 4
Protezione dei dati di carattere personale*

I dati personali conservati nelle credenziali di viaggio digitali rilasciate o create a norma dell'articolo 2 sono trattati conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [COM (2024) 316 final].

*Articolo 5
Specifiche tecniche, procedure e requisiti*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche, le procedure e i requisiti relativi alle credenziali di viaggio digitali rilasciate sulla base della carta d'identità, per quanto riguarda fra l'altro:

- (a) lo schema e il formato dei dati;
- (b) il processo di rilascio e di informazione;
- (c) la validità;

- (d) il modello di fiducia;
- (e) l'autenticazione e la convalida;
- (f) la revoca.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Nell'adottare tali specifiche tecniche, la Commissione tiene conto dei requisiti di accessibilità previsti dal diritto dell'Unione.

*Articolo 6
Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio¹¹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 7
Valutazione*

Entro cinque anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

Gli Stati membri e le agenzie dell'Unione competenti trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

*Articolo 8
Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, si applica 12 mesi dopo l'entrata in vigore delle specifiche tecniche, delle procedure e dei requisiti di cui all'articolo 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹¹ Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1683/oj>).